

ALLEGATO C (autorizzazione di carattere generale)

CRITERI E CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE.

Allegato C1)

CRITERI TECNICI

(Sono da considerare le sole prescrizioni applicabili alle autorizzazioni di carattere generali)

- A) i valori limite alle emissioni di inquinanti in atmosfera si applicano a prescindere dalle soglie di rilevanza di cui alla lett. V art. 268 del D. Lgs. 152/06
- B) Controllo SILOS: i silos per i quali sia tecnicamente non attuabile il campionamento secondo la normativa UNI e nei casi in cui l'aria di ventilazione sia convogliata a un impianto di abbattimento costituito da filtri a maniche, filtri a tasche o di efficienza di captazione paragonabile o superiore, considerato che tali tipologie di filtrazione sono in grado di garantire il rispetto di concentrazione di inquinante "polveri totali", i limiti di concentrazione si intendono rispettati; in questo caso il punto di emissione, relativo al silos di raccolta, va comunque individuato e descritto nel quadro riassuntivo delle emissioni senza il valore di concentrazione in emissione. Il criterio non si applica a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (nota n.1) Le operazioni di manutenzione ordinarie e/o straordinarie effettuate sui suddetti filtri vanno annotate sul registro delle emissioni. Per sistemi di filtrazione diversi da quelli descritti o in assenza degli stessi si fa riferimento alle vigenti normative in materia. Gli impianti già autorizzati possono adeguarsi al presente criterio, integrando nel senso descritto la relazione tecnica e il quadro riassuntivo delle emissioni.
- C) Per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 si stabiliscono i seguenti valori limite alle emissioni riferito agli impianti nuovi ed esistenti:
- H₂SO₄ 4 mg/Nm³
 - HNO₃ 5 mg/Nm³
 - H₃PO₄ 5 mg/Nm³
 - NaOH 5 mg/Nm³
 - Ba 1 mg/Nm³
 - Al 5 mg/Nm³
 - Fe 5 mg/Nm³
 - Zr 5 mg/Nm³
 - Ti 5 mg/Nm³
 - In 1 mg/Nm³
 - Bi 5 mg/Nm³
 - Ca 5 mg/Nm³
 - Mo 5 mg/Nm³
 - Zn 5 mg/Nm³
 - W 1 mg/Nm³

- Ozono 3,5 mg/Nm³

In generale per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 si fa riferimento ai valori di TLV, nel senso che se un inquinante ha lo stesso TLV di uno riportato nel D.Lgs., il limite di concentrazione da assumere sarà quello di quest'ultimo. Nel caso in cui il valore di TLV corrisponda a più inquinanti aventi limite differenti si applica quello più restrittivo. In ogni caso l'ARTA ne verifica l'affinità chimica e il potenziale comportamento sull'ambiente della sostanza e ne stabilisce il valore limite. L'autorità competente ratifica detto valore e lo adotta con provvedimento proprio.

- D) Le attività che producono un flusso di massa di inquinante inferiore a 1g/h possono essere esonerate dall'obbligo di eseguire autocontrolli annuali successivi alla fase di marcia controllata. Nel caso: a) di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) del caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61 l'esonero viene stabilito dall'autorità competente a seguito di valutazione tecnica (nota n.1).
- E) Per quanto concerne la lett. B) comma 4 art. 272 del D.Lgs. 152/06 la frase di rischio a cui far riferimento per la classificazione del preparato è quella contenuta nelle sezioni 3 e 15 della scheda informativa di sicurezza di cui al DM 7 settembre 2002.
- F) Le emissioni inquinanti, *ad eccezione di quelle provenienti da impianti anteriori al 1988*, debbono essere contenute entro i limiti di concentrazione fissati dall'allegato I parte V del D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%. *I valori limite di emissione stabiliti nell'Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 solo nei casi espressamente previsti da tale Allegato.*
- G) Di fissare quali limiti massimi di riferimento i valori minimi fissati nell'all.I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06
- H) Modifica sostanziale. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse fatto salvo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06. In riferimento alla classificazione di cui alla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 la modifica è ritenuta non sostanziale quando la variazione qualitativa delle emissioni inquinanti avviene nel caso di passaggio a sostanze appartenenti alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche nell'ambito di ciascuna tabella. Questo criterio non si applica per variazioni qualitative in riferimento a sostanze appartenenti alle tabelle A1 A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. Non si avranno modifiche sostanziali nei casi in cui le modifiche apportate agli impianti comportino diminuzione o lascino inalterati i quantitativi (flussi di massa) di sostanze inquinanti denunciate o autorizzate. La Ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta realizzazione della modifica non sostanziale alla Provincia, all'ARTA provinciale e al dipartimento di prevenzione ASL entro 15 gg dal termine della realizzazione di detta modifica.
- I) nel caso di attività in deroga di cui all'art. 272 D.Lgs. 152/06 comma 2, il valore limite alle emissioni inquinanti è quello riportato nel quadro riassuntivo proposto dall'azienda e allegato alla richiesta di autorizzazione che comunque non può essere superiore ai valori di concentrazione fissati dal D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%;

J) Il trasferimento di un impianto, così come definito alla lettera h del comma 1 art. 268 del D.Lgs. 1542/06, da un luogo a un altro deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06. In particolare la traslazione fisica degli impianti e/o dei punti di emissione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Solo nel caso in cui lo spostamento di impianto e/o dei punti di emissione avvenga all'interno dello stesso edificio e non comporti alcuna variazione sulle emissioni esso può rientrare nelle modifiche non sostanziali e come tale sottoposto al regime del comma 8 art. 269.

Nota n.1

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura ordinaria nei casi indicati nel punto 7 dell'Autorizzazione.

ATTIVITÀ IN DEROGA

Impianti ed attività di cui all' art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06

CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. L'istanza di autorizzazione generale deve essere formulata secondo lo schema di domanda ATTIVITÀ IN DEROGA, con allegata la documentazione in elenco e trasmessa alla PROVINCIA, al SINDACO, all'ARTA, al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL competenti per territorio;
2. le emissioni debbono essere contenute entro i valori limite di cui all'art. 271 del D.Lgs. 152/06 abbattuti del 30%;
3. debbono essere realizzati idonei sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dal ciclo di lavorazione facendo ricorso alla migliore tecnologia disponibile in relazione alla specifica tipologia di impianto ed a costi sostenibili. La mancata realizzazione di tali sistemi di abbattimento dovrà essere idoneamente motivata da specifica dichiarazione tecnica da verificare in fase di controllo da parte dell'A.R.T.A.;
4. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere un'altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Qualora non sia tecnicamente possibile dovrà essere motivato e successivamente verificato, in sede di sopralluogo, dall'A.R.T.A.
Sono fatte salve le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali qualora più restrittivi;
5. è obbligo per la Ditta comunicare alla Provincia, al Comune, all'A.R.T.A. e all'ASL competenti per territorio, quanto segue:
 - eventuale variazione di ragione sociale;
 - la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
6. sono a cura della Ditta, n. 2 controlli delle emissioni durante la marcia controllata e 1 controllo annuale, le risultanze di tali controlli debbono essere annotati su apposito registro vidimato dalle Province;
7. i metodi di campionamento e di analisi da adottare sono quelli previsti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 fatte salve eventuali deroghe da concordare con l'autorità competente per il controllo;

8. la messa a regime degli impianti non può superare i 90 giorni, in ogni caso 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti deve darsene comunicazione al Servizio competente della Provincia, al Sindaco del Comune interessato, all'A.R.T.A. e al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL competenti per territorio;
9. entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa deve comunicare al competente Servizio Provinciale, al Comune interessato ed all'A.R.T.A. e all'ASL i dati relativi alle emissioni effettuate durante la marcia controllata eseguita in un periodo continuativo di durata di 15 giorni;
10. eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall'Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Provinciale;
11. in caso di rinnovo entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione di carattere generale da parte dell'autorità competente il gestore presenta domanda di adesione così come previsto dal comma 3 art. 272 D.Lgs. 152/06;
12. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 279 del D.Lgs. 152/06;
13. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione ecc., previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
14. per quant'altro non specificatamente detto con il presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni nonché ogni altra normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.